DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'Irlanda per il periodo 1993-1996 conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(92/594/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 [2],

considerando che il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [3], fra i suoi obiettivi e in particolare all'articolo 2, lettera d) raccomanda misure di conservazione mediante la limitazione dello sforzo di pesca;

considerando la risoluzione del Parlamento europeo [4] concernente la relazione 1991 della Commissione sulla politica comune della pesca, e in particolare la parte consacrata all'adeguamento strutturale della flotta mediante l'adozione di una nuova generazione di programmi d'orientamento pluriennale (POP) che assicuri una riduzione differenziata delle capacità a seconda delle regioni e dei tipi di pesca;

considerando che nella sua riunione del 3 aprile 1992 il Consiglio ha concluso che, per assicurare la continuità della pesca, la futura politica comune della pesca (PCP) dovrà mirare a ristabilire l'equilibrio tra le risorse e lo sforzo di pesca, comprese le capacità di pesca, e a preservare la gestione equilibrata e razionale delle risorse;

considerando che il Comitato economico e sociale, nel parere da esso espresso nella riunione del 27 maggio 1992 sulla relazione 1991, ritiene che i POP costituiscano uno strumento essenziale per adeguare le capacità di pesca alle risorse sfruttabili e che è necessario procedere ad uno sforzo differenziato di riduzione della flotta comunitaria;

considerando che il governo irlandese, in data 30 aprile 1991, ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale d'orientamento per la flotta peschereccia per il periodo 1992-1996, qui di seguito denominato «il programma», conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4028/86; che esso ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che si è proceduto all'esame secondo cui il programma irlandese rispondeva alle condizioni fissate all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86, ed in particolare al paragrafo 2, lettera a) concernente l'attivazione di una flotta efficiente, in armonia con le esigenze economiche e sociali delle regioni interessate e rispondente alle possibilità di cattura prevedibili a breve termine, tenuto conto che le quote attribuite all'Irlanda non corrispondono per l'insieme degli stock alle reali possibilità di cattura e che il programma può cosistuire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore interessato;

considerando che gli obiettivi di riduzione delle capacità della flotta fissati nel programma precedente al 31 dicembre 1991 costituiscono la base di riferimento per la valutazione dei progressi registrati e di quelli ancora necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti;

considerando che la Commissione ha adottato un programma transitorio relativo all'anno 1992 [5] e che occorre quindi contabilizzare gli obiettivi fissati nel programma transitorio irlandese come parte degli obiettivi del presente programma;

considerando che è importante che la riduzione globale degli sforzi di pesca ritenuta necessaria per adeguare la flotta comunitaria alle risorse disponibili comporti tagli significativi dello sforzo di pesca per particolari segmenti della flotta in cui lo squilibrio tra lo sforzo e la risorsa è più evidente; che occorre pertanto applicare ai segmenti della flotta così individuati dei coefficienti di riduzione dello sforzo di pesca differenziati per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca;

---

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(4) Risoluzione A3-0175/92.
(5) GU n. L 193 del 13. 7. 1992.

considerando che è necessario tenere conto di un aumento dello sforzo di pesca legato esclusivamente al progresso tecnico e valutato annualmente al 2 %;

considerando che le analisi biologiche ed economiche disponibili inducono a proporre riduzioni globali dello sforzo di pesca differenziate secondo i grandi gruppi di specie bersaglio, e cioè una riduzione del 20 % per le specie demersali e del 15 % per le specie bentoniche, e un non aumento dello sforzo per le specie pelagiche;

considerando che, per conseguire tali obiettivi e per migliorare i sistemi di sfruttamento delle risorse, le riduzioni dello sforzo di pesca dovranno essere operate preferibilmente nei segmenti della flotta che utilizzano attrezzi non selettivi, in particolare attrezzi suscettibili di catturare quantità massicce di novellame, evitando nel contempo che si verifichino aumenti nei segmenti della flotta che utilizzano attrezzi più selettivi;

considerando che, per conseguire gli obiettivi del programma, può essere necessario intervenire sull'insieme dei parametri che incidono sulla mortalità per pesca, in particolare sulle capacità e sull'attività della flotta, ma che nelle azioni strutturali si dovrà mettere l'accento sull'eliminazione delle sovraccapacità di pesca;

considerando che occorre verificare che gli obiettivi fissati dal programma siano realizzati in modo graduale e coerente e che occorre quindi determinare degli obiettivi annuali indicativi intermedi come base per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4028/86;

considerando che, oltre a provvedere alla trasmissione semestrale di relazioni sull'evoluzione della flotta da pesca ed eventualmente della sua attività, l'Irlanda dovrà assicurare che i dati relativi concordino con quelli che figurano nello schedario comunitario delle navi da pesca;

considerando che un'evoluzione della flotta non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della PCP e che in tale ipotesi azioni concrete intraprese a titolo di tale programma non potrebbero giustificare un sostegno finanziario comunitario;

considerando che la programmazione di una riduzione concertata ed equilibrata dello sforzo di pesca globale delle flotte comunitarie implica un orientamento del regime degli aiuti comunitari verso le azioni che consentono di realizzare gli obiettivi del programma entro i termini prescritti; che occorre inoltre privilegiare gli investimenti intesi ad assicurare la conformità della flotta alle prescrizioni comunitarie in materia di igiene e di sicurezza e quelli che consentono lo sviluppo di una pesca selettiva che comporti il minor danno possibile per l'ambiente marino;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma d'orientamento pluriennale della flotta da pesca relativo al periodo 1992-1996, trasmesso dal governo irlandese il 30 aprile 1991 e successivamente completato dallo stesso governo, è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Al fine di assicurare un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sforzo di pesca della flotta comunitaria, il governo irlandese ha proceduto alla segmentazione della propria flotta secondo le modalità riportate in allegato. Le capacità di pesca dei segmenti così ottenuti subiscono le seguenti riduzioni:

— 20 % per i segmenti che praticano la pesca a strascico in coppia o a divergenti sugli stock demersali,

— 15 % per le draghe e i pescherecci a sfogliara che pescano stock bentonici,

— 0 % ovvero nessun aumento per gli altri segmenti.

Tali riduzioni si applicano agli obiettivi fissati al 31 dicembre 1991 come punto di partenza del programma transitorio 1992 adottato per l'Irlanda e sulla base della situazione della flotta peschereccia al 1° gennaio 1992 presentata da questo Stato membro.

Articolo 3

1. Le riduzioni dello sforzo di pesca possono risultare dall'effetto combinato di riduzioni delle capacità e di riduzioni dell'attività.

2. La realizzazione dell'obiettivo globale del programma, definito come la somma degli obiettivi parziali per segmento, deve essere assicurata almeno per il 55 % mediante riduzioni di capacità.

3. Per la percentuale restante si potrà ricorrere a misure di riduzione dell'attività, ad esempio misure di limitazione del tempo di attività in mare, purché si basino su disposizioni legislative e amministrative di carattere permanente accettate dalla Commissione e su tecniche da essa approvate.

4. Gli obiettivi finali per segmento e gli obiettivi intermedi indicativi annuali sono determinati conformemente ai punti 2 e 4 delle disposizioni complementari che figurano nell'allegato.

Articolo 4

Entro il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno per i semestri precedenti aventi termine rispettivamente il 31 dicembre e il 30 giugno, l'Irlanda comunica alla Commissione, per ciascun segmento di flotta definito nell'allegato, il numero di pescherecci registrati, la stazza e la potenza motrice delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate, nonché, se del caso e conformemente alle disposizioni particolari del programma, i tempi di attività in mare per gruppi omogenei di pescherecci e le loro variazioni semestrali.

Queste informazioni dovranno concordare con quelle trasmesse conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 163/89 della Commissione [1] relative allo schedario comunitario delle navi da pesca.

Articolo 5

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

[1] GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 5.

ALLEGATO

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA IRLANDESE RELATIVO AL PERIODO 1993-1996

I. TABELLE DEGLI OBIETTIVI

(Vedi alla fine dell'allegato)

II. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

1. *Segmentazione*

La segmentazione della flotta tiene conto delle differenti risorse pescate e delle diverse zone di pesca (costiere, comunitarie e internazionali/paesi terzi, Mediterraneo e acque delle regioni comunitarie ultraperiferiche), nonché dei gruppi di specie bersaglio (demersali, bentoniche e pelagiche) e degli attrezzi utilizzati.

I segmenti così determinati sono omogenei ed impermeabili, il che significa che alla fine del programma dovranno essere realizzati gli obiettivi fissati per ciascuno di essi.

2. *Obiettivi finali per segmento*

Sono fissati in termini di capacità (stazza in tsl e potenza motrice in kW) sulla base degli obiettivi di partenza fissati al 31 dicembre 1991 nel programma transitorio 1992.

La determinazione dell'obiettivo per segmento si basa sulla seguente formula:

Dato un segmento (a) di cui si conoscono le capacità in stazza e potenza motrice al 1° gennaio 1992 e a cui si applica un tasso di riduzione (y)

$$\text{Obiettivo segmento (a)} = (1-y) \times \text{situazione all'1. 1. 1992} \times \frac{\text{obiettivo globale al 31. 12. 1991}}{\text{situazione globale all'1. 1. 1992}}$$

3. *Presa in considerazione delle riduzioni di attività*

Alla fine del programma, per gli Stati membri che applicano questa disposizione, l'attività dovrà essere ridotta al livello prefissato e situarsi al massimo entro i limiti autorizzati, in modo tale che la somma delle riduzioni di attività intermedie effettuate annualmente sia almeno pari al totale che risulterebbe da una riduzione lineare dell'attività effettuata anno per anno.

Le riduzioni dello sforzo di pesca così ottenute saranno contabilizzate alla fine del programma e permetteranno di adeguare gli obiettivi di una percentuale pari a quella dovuta all'effetto delle riduzioni di attività sullo sforzo globale.

Il non ricorso a queste misure non autorizza un aumento dell'attività.

4. *Obiettivi intermedi annuali*

Al fine di assicurare un'azione di controllo efficace, basata su una realizzazione graduale degli obiettivi fissati nel programma, vengono stabiliti degli obiettivi intermedi annuali. Questi obiettivi sono espressi in percentuale degli obiettivi fissati al 31 dicembre 1991 nei programmi precedenti.

Oltre all'obiettivo unico del 2 % fissato nel programma transitorio 1992, in ciascun anno del programma, a decorrere dal 31 dicembre 1993, dovrà essere realizzata una percentuale pari al 25 % dell'obiettivo diminuito del 2 %.

5. *Attuazione, controllo*

Ai fini dell'attuazione delle misure di riduzione dell'attività dei pescherecci per alcuni segmenti della flotta è necessario che lo Stato membro assicuri alla Commissione di disporre dei seguenti elementi per ciascun settore interessato:

— dati relativi al livello di attività prima dell'entrata in vigore delle misure (base di riferimento 1991);

— efficaci strumenti di gestione del tempo di attività in mare e capacità di gestire regimi di licenze, in particolare per i pescherecci polivalenti;

— dati che permettano di controllare l'effetto delle misure attuate a questo titolo, conformemente all'articolo 2 e alle disposizioni della regolamentazione relativa allo schedario comunitario delle navi da pesca. Queste misure debbono produrre effetti controllabili da parte della Commissione, in applicazione delle disposizioni regolamentari comunitarie adottate per il controllo.

6. *Azioni previste*

Salve restando le disposizioni degli articoli 6 e 9 del regolamento (CEE) n. 4028/86, è data la priorità:

— alle operazioni che permettono di adeguare le capacità di pesca alle risorse sfruttabili,

— agli investimenti realizzati a bordo dei pescherecci per renderli conformi alle disposizioni comunitarie in materia di igiene e di sicurezza,

— agli investimenti che migliorano i sistemi di sfruttamento delle risorse alieutiche e permettono una pesca più selettiva e/o meno dannosa per l'ambiente marino,

— agli investimenti realizzati a bordo delle navi per migliorare il controllo delle operazioni di pesca.

La Commissione ricorda che gli interventi finanziari strutturali delle autorità locali, regionali o nazionali a favore del settore debbono rientrare nel quadro del presente programma.

7. *Revisione del programma*

Su iniziativa della Commissione si potrà procedere ad una revisione del programma al fine di prendere in considerazione, alla luce dell'esperienza acquisita e delle disposizioni regolamentari nazionali e comunitarie in vigore, i nuovi elementi che consentono di migliorare le condizioni di esecuzione del programma e di assicurare così un migliore rispetto degli obiettivi da esso fissati.

Tale revisione del programma dovrà avere luogo entro il 1994.

Se del caso potranno essere inseriti nel programma gli elementi relativi alla gestione delle misure di riduzione dell'attività dei pescherecci per alcuni segmenti della flotta. A tal fine gli obiettivi dei segmenti interessati saranno espressi in un'unità che misuri le capacità (in potenza motrice e/o in stazza) in rapporto all'attività (in tempo in mare) o mediante qualunque altra formula autorizzata dalla Commissione.

Zona	Segmento	CIEM	Situazione 1. 1. 1992			Obiettivo 31. 12. 1991		Riduzione per segmento (%)		Obiettivo 31. 12. 1996	
			n	tsl (1) (2)	kW (2)	tsl (2) (3)	kW (2) (3)	tsl	kW	tsl (1) (4)	kW (4)
Acque comunitarie	Demersale (5)	VI e VII (esclusa VII a)		19 221	80 534					22 596	93 444
	Altri demersali, retieri e nasse	VII a		8 943	40 243					7 959	35 816
	Peschereccio a traino	VI e VII		1 624	7 742					1 140	6 113
	Strascico pelagico	VI e VII		20 905	47 556					19 500	44 359
	Totale parziale			*50 693*	*176 075*					*51 195*	*179 732*
	Totale A			**50 693**	**176 075**	**48 750**	**197 011**			**51 195**	**179 732**
	Imbarcazione specializzata			2 219	9 979						
	Totale B			**52 912**	**186 054**						

(1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio la stazza sarà misurata come stazza lorda per tutte le imbarcazioni entro e non oltre il 18 luglio 1994.

(2) Una capacità addizionale calcolata approssimativamente in 3 000 tsl e 10 800 kW sarà aggiunta alla situazione al 1° gennaio 1992 e/o agli obiettivi al 31 dicembre 1991 basandosi sulle informazioni fornite all'atto della revisione a medio termine.

(3) L'obiettivo espresso in tsl per il 31 dicembre 1991 è stato ricalcolato, aggiungendo 4 809 tsl, sulla base delle stime aggiornate relative alla situazione nel 1985. Per i kW la situazione relativa al 1985 è stata aggiornata nella stessa proporzione aumentando di 19 435 kW l'obiettivo al 31 dicembre 1991.

(4) Gli obiettivi per 1996 sono stati fissati sulla base delle particolari esigenze della flotta irlandese ed indipendentemente dagli obiettivi al 31 dicembre 1991.

(5) La capacità di questo segmento è contenuta allo stesso livello del novembre 1992 fino alla fine 1994, in modo da consentire un aggiustamento scientifico degli obiettivi da realizzare. I venti pescherecci entrati in flotta dopo il 1° gennaio 1992 e forniti di licenza speciale rilasciata del governo irlandese per la cattura del pesce bianco non hanno la possibilità d'accesso all'area CIEM VI e alle divisioni CIEM VII a e VII g. Tale interdizione portrà essere riesaminata alla luce dell'evoluzione degli stock e della flotta irlandese operante nella stessa area per altre attività. La lista dei suddetti venti pescherecci sarà fornita alla Commissione.